

Marca da bollo

(Mod. n. 18)
N°_8/2017__Ruolo
Giudizi Arbitrali

Camera Arbitrale per i contratti pubblici

Collegio arbitrale:

Presidente __Tommaso Panza____
Arbitro _Avv._Claudio Ferrazza_____
Arbitro _Avv._Sergio Moscariello_____

Sede del Collegio arbitrale:

Via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma

Procedimento arbitrale promosso da:

Comune di Bagnoli Irpino sede: Bagnoli Irpino, Via Roma 19
(Avv. _____ Domenico Di Giovanni _____)

nei confronti di:

_ NADA snc, cancellata dal registro delle imprese dal 7.2.2006, nelle persone degli
ex soci Mario e Maria Antonietta Lepore _
(Avv. _____ Gian Carlo Mazzei _____)

Verbale di accertamento della cessata materia del contendere della vertenza

L'anno 2020, il giorno quindici, del mese di giugno, alle ore diciotto, in videoconferenza, tramite sistema "Google DUO", presso le rispettive abitazioni dei partecipanti, **si è riunito il Collegio arbitrale** per la controversia di cui in epigrafe nelle persone di:

dott._Tommaso Panza_cf pnztms67d28i158u, Presidente e Segretario

Avv. Sergio Moscariello_cf mscsrg56s20f546o, Arbitro

Avv. Claudio Ferrazza cf frcl56h25h501o, Arbitro

Sono stati preventivamente sentiti e informati a mezzo "pec" circa il contenuto del presente verbale, sul quale hanno assentito:

l'Avv. Gian Carlo Mazzei_cf mzzgnr49c26f546p, per la NADA snc, cancellata dal registro delle imprese dal 7.2.2006, con sede in Montella, alla Via M. Cianciulli, 41 e per i sigg. Maria Antonietta Lepore, nata a Montella il 4.6.1960 e Mario Lepore, cf lprmra57t04f546 nato a Montella il 4.12.57, già socio della predetta snc, entrambi residenti in Montella alla Via Michelangelo Cianciulli, 45;

l'Avv. Domenico Di Giovanni c.f. DGVDNC73S14A509U per il Comune di Bagnoli Irpino, cod. fisc. 00133870642, in persona del Sindaco, legale rappresentate *pro tempore*, con sede in Bagnoli Irpino, Via Roma 19,
per l'accertamento della cessata materia del contendere.

Si riassumono di seguito le premesse della controversia.

- Il Comune di Bagnoli Irpino, con contratto di appalto, stipulato a seguito di licitazione privata, del 16.6.1989 repertorio n° 1629, registrato in Sant'Angelo dei Lombardi il 18.7.1989 al n° 1083 serie I, affidava alla Nada Snc., con sede in Montella alla via M. Cianciulli 41, la gestione in concessione del servizio per l'accertamento e la riscossione dei tributi e diritti comunali (canoni acqua e TOSAP temporanea) per il periodo 1.1.1989 – 31.12.1993.
- L'appalto prevedeva l'obbligo per la concessionaria di versare entro il giorno 15 del mese successivo alla scadenza di ogni trimestre, le riscossioni conseguite nel corso del trimestre, trattenendo sulle medesime, l'aggio contrattuale pari al 18,50%, con facoltà per l'Ente pubblico di richiedere alla suddetta società l'indennità di mora nella misura del 6% in caso di ritardato pagamento delle somme riscosse o da ritenersi tali.
- Con decreto ingiuntivo n. 8/1995 del 24/01/1995, emesso su richiesta del Comune di Bagnoli Irpino, si ingiungeva alla società NADA s.n.c. il pagamento, in favore dell'Ente, della somma di £. 97.651.641 oltre interessi, spese della procedura monitoria, iva e cap, per effetto del predetto affidamento del servizio di riscossione di tributi comunali.
- La NADA s.n.c. proponeva opposizione al decreto ingiuntivo, invocando la clausola compromissoria di cui all'art. 20 del contratto di appalto, unitamente alla domanda riconvenzionale per ottenere il pagamento di servizi aggiuntivi svolti per conto del Comune.
- Il giudizio instaurato innanzi al Tribunale di Sant' Angelo dei Lombardi (AV) veniva definito con sentenza del 5/05/2005 n. 240/05, nella quale venivano rigettate, per infondatezza, l'opposizione e la domanda riconvenzionale e, quindi, veniva confermato il decreto ingiuntivo 8/1995, con conseguente condanna della NADA s.n.c. al pagamento delle spese del giudizio.
- La società ricorreva in appello, definito con la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 599/2011 del 19/01/2011, che accoglieva l'appello per quanto atteneva all'incompetenza del giudice ordinario sulla domanda avanzata dal Comune di Bagnoli Irpino, essendo competente il collegio arbitrale previsto dall'art. 20 del contratto del 16/06/1989 e lo rigettava, per ogni altro aspetto relativo al merito della sentenza gravata, compensando per intero le spese del doppio grado.
- La società NADA s.n.c. proponeva ricorso in Cassazione. La Suprema Corte pronunciava la sentenza n. 02809-17 del 13/01/2017, depositata il 2/02/2017, rigettando il ricorso prodotto, condannando la ricorrente a rimborsare ai contro interessati le spese sostenute nel giudizio di Cassazione, liquidate in complessivi € 3.700,00 di cui € 200,00 per esborsi, oltre a spese generali ed accessori di legge.
- Concluso definitivamente il contenzioso innanzi al Giudice Ordinario, il Comune di Bagnoli Irpino, ha attivato il procedimento arbitrale, richiedendo all'Autorità Nazionale Anticorruzione l'elenco degli arbitri per potere procedere alla scelta del proprio arbitro, poi individuato nella persona del Prof. Avv. Carmine Pepe. Acquisita la disponibilità del predetto professionista in data

3.4.2017 (prot. n. 2753), il Comune procedeva alla sua nomina in funzione di arbitro per conto dell'Ente.

- Intanto, da visura camerale effettuata in data 25.5.2017, il Comune di Bagnoli Irpino appurava la cancellazione dal Registro delle Imprese della società NADA S.n.c., a far data dal 7.2.2006. Per l'effetto, il Comune intendendo agire nei confronti dei singoli soci, illimitatamente responsabili delle obbligazioni assunte dalla medesima società (sig.ri Lepore Mario, nato a Montella -AV- il 04.12.1957 e residente in Montella alla Via Michelangelo Cianciulli n. 45, Lepore Maria Antonietta, nata a Montella -AV- il 04.06.1960 e residente in Montella -AV- alla Via Michelangelo Cianciulli n. 45) notificava la domanda di arbitrato ex art. 810 c.p.c. ai suddetti, in data 21 settembre 2017, contenente la procura alle liti conferita all'Avv. Domenico Di Giovanni.
- La Camera Arbitrale, con nota prot. 134843 del 12.12.2017 comunicava l'istituzione del Collegio arbitrale. Successivamente l'arbitro, già indicato dal Comune di Bagnoli Irpino, era dichiarato incompatibile dalla Camera medesima, che, con provvedimento prot. 4396 del 18.1.2019, designava il suo sostituto, Avv. Claudio Ferrazza, confermando, per il resto questo Collegio, nelle persone dei sottoscritti: 1) Dott. Tommaso Panza, terzo arbitro con funzioni di Presidente del Collegio Arbitrale; 2) Avv. Claudio Ferrazza, componente designato dal Comune di Bagnoli Irpino in sostituzione del Prof. Avv. Carmine Pepe; 3) Avv. Sergio Moscariello componente designato dai sigg. Lepore Mario e Lepore Maria Antonietta, quali soci illimitatamente responsabili, anche con il proprio patrimonio, delle obbligazioni assunte dalla liquidata società NADA s.n.c..
- In data 8.4.2019 (prot. 28505) la Camera Arbitrale comunicava l'avvenuto deposito dell'acconto (come definito nella seduta del 12.12.2017, in 6.000€) per le spese di funzionamento del Collegio, presupposto indefettibile per la prima convocazione del medesimo.
- Il 16.5.2019 questo Collegio si costituiva, in Roma, accertando i termini della controversia nella *“richiesta di pagamento da parte del comune di Bagnoli Irpino alla NADA snc, già concessionaria del servizio di riscossione di tributi temporanei (TOSAP temporanea, canoni acqua, ecc.) per il periodo 1/1/1989 – 31/12/1993, per la somma di lire 97.651.641 oltre interessi e spese”*, disponendo *“l'acquisizione della documentazione in modalità telematica sulla pec del Presidente a cura del quale saranno effettuate le comunicazioni alle parti”* e riservandosi *“la convocazione delle parti della controversia e dei loro difensori per l'esperimento del tentativo di pacifico componimento della vertenza e per la successiva discussione”*.
- In data 7.6.2019, l'Avv. Di Giovanni, per il Comune di Bagnoli, trasmetteva, a mezzo pec, a questo Collegio i seguenti documenti, acclusi al fascicolo d'ufficio: 1) Contratto di appalto del 16 giugno 1989; 2) Ricorso per ingiunzione del 5 gennaio 1995; 3) Sentenza del Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi del 10 maggio 2005; 4) Sentenza della Corte di appello di Napoli del 19 gennaio 2011; 5) Sentenza della Cassazione del 13 gennaio 2017; 6) Delibera di giunta per l'individuazione dell'arbitro Ferrazza del 29 novembre 2018.

- In data 12.6.2019, l'Avv. Mazzei, per il F.lli Lepore, trasmetteva, a mezzo pec, a questo Collegio i seguenti documenti: 1) Atto di precetto del comune di Bagnoli del 23 febbraio 1995; 2) Atto di opposizione a decreto ingiuntivo e citazione del 15 marzo 1995; 3) Comparsa conclusionale per NADA del 16 febbraio 2005; 4) Atto di appello del 21 giugno 2005; 5) Ricorso alla Corte di Cassazione del 15 marzo 2012; 6) Controricorso del 26 aprile 2012; 7) Procura di Lepore Mario e Maria Antonietta all'Avv. Mazzei del 10 giugno 2019.
- In data 28.6.2019 il sottoscritto Presidente provvedeva a convocare le parti per il tentativo obbligatorio di conciliazione.
- Nel corso della predetta convocazione del Collegio Arbitrale, tenutasi in data 26.9.2019, in Roma, veniva esperito il tentativo di conciliazione della vertenza; preso atto del fallimento dello stesso, il Collegio assegnava alle parti termine fino al 27 ottobre 2019 per il deposito telematico delle memorie difensive e relativa documentazione, contenenti eventuali eccezioni e richieste istruttorie, ed ulteriore termine fino al 10 novembre 2019 per la precisazione delle osservazioni e richieste istruttorie e per eventuali controdeduzioni.
- In data 23.10.2019 il sottoscritto Presidente, su richiesta conforme delle parti, rinviava i predetti termini, rispettivamente, al 27.11.2019 e 10.12.2019, onde consentire loro l'esperimento delle procedure transattive.
- In data 29.11.2019, tali termini, per le medesime ragioni addotte al punto precedente, venivano fissati, rispettivamente, al 31.12.2019 ed al 21.1.2020.
- In data 31.12.2019, veniva concessa una ulteriore proroga dei termini, rispettivamente al 3.2.2020 ed al 14.2.2020.
- In data 31 gennaio 2020 è intervenuta la Delibera del Consiglio dei ministri con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (GU n.26 del 1-2-2020). Alla predetta Delibera hanno fatto seguito una serie di atti legislativi e provvedimenti amministrativi che hanno sospeso – o fortemente limitato - le attività dei soggetti pubblici e privati.
- Nelle more, le parti, per il tramite dei rispettivi difensori, negoziavano le condizioni della transazione, ivi inclusa la liquidazione delle competenze dell'Avv. Di Giovanni, soddisfatto, con bonifico eseguito dal geom. Lepore Mario il 16 aprile u.s. e rinviando la prima rata del pagamento a favore del Comune di Bagnoli Irpino (15.000€) da effettuarsi alla stipula della transazione.
- Infatti, dopo una serie di proposte ritenute incongrue dall'Ente comunale, le parti addivenivano all'allegata scrittura privata comportante anche l'abbandono reciproco dell'arbitrato compendiata nei seguenti termini: versamento in favore del Comune di Bagnoli Irpino della somma di Euro 50.000,00 (rateizzate come da patto allegato); pagamento del 50% delle spese della procedura arbitrale (determinata in euro 6.000 con provvedimento della Camera prot. 134843 del 12.12.2017), già assolto con il versamento dell'acconto; versamento, già effettuato (vedasi paragrafo precedente) della soma di Euro 4.500,00 oltre IVA E CPA come per legge a titolo di spese e competenze legali dell'Avv. Domenico Di Giovanni quale difensore del Comune di Bagnoli Irpino; rinuncia da parte di

Lepore Mario e Lepore Maria Antonietta alla domanda riconvenzionale e ad ogni altra eventuale pretesa azionata e/o azionabile nel procedimento arbitrale nei confronti del Comune di Bagnoli Irpino.

Pertanto, il Collegio arbitrale, definitivamente pronunciando all'unanimità:

-preso atto dell'allegato accordo transattivo perfezionato tra le parti il 1° giugno 2020,

dichiara

- la cessazione della materia del contendere sia sulle domande del Comune di Bagnoli Irpino, sia su quelle della già NADA snc e dei suoi ex soci Mario e Maria Antonietta Lepore;
- dispone la cancellazione del presente contenzioso dal ruolo della Camera Arbitrale;
- addebita integralmente le spese di lite, nonché le spese di funzionamento del Collegio e gli onorari degli arbitri, a carico della parte privata, in quanto già interamente assolte con il versamento del prefato acconto, liquidati come da separata determinazione dell'ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione.

Così deliberato, nella conferenza personale degli arbitri riuniti a mezzo di videoconferenza (Google DUO) il 15 giugno 2020. Copia informale sarà trasmessa contestualmente agli indirizzi di posta elettronica certificata dei difensori delle parti.

Letto, confermato e sottoscritto

15 giugno 2020

Il Presidente e Segretario (Tommaso Panza)

L'Arbitro (Avv. Claudio Ferrazza)

L'Arbitro (Avv. Sergio Moscariello)

(Firme digitali, ai sensi degli artt. 20 e 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss. mm. e ii.)